

**L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di  
autodeterminazione del genitore. Riflessioni a margine  
della sentenza n. 33/2025 della Corte costituzionale \***

*Chiara Ingenito*

SOMMARIO: 1. Inquadramento della questione sottoposta alla Corte costituzionale. - 2. Le prime pronunce in tema di adozione dei singoli: il ruolo dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967. - 3. Il minore al centro dell'istituto dell'adozione. - 4. La valorizzazione dei legami di parentela al di là della genitorialità di sangue alla luce del principio del superiore interesse del minore: dalla famiglia all'ambiente familiare. - 5. La libertà di autodeterminazione nella scelta di diventare genitore.

*1. L'inquadramento della questione sottoposta alla Corte costituzionale*

Con la sentenza del 29 gennaio 2025 n. 33<sup>1</sup>, la Corte costituzionale si è espressa a favore dell'adozione internazionale di minori anche per le

---

\* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*.

<sup>1</sup> Per i primi commenti, A. Anselmo, *Le adozioni internazionali da parte delle persone singole: il superamento di un'esclusione non proporzionata ed inattuale in Lecostituzionaliste.it*; A. Ruggeri, *Un ossimoro costituzionale: la "famiglia monoparentale" (implicazioni di ordine istituzionale ed al piano della teoria della costituzione)* in *Federalismi.it*; M.R. Bianca, *La Corte costituzionale e l'apertura dell'adozione alle persone singole. Un modello unico di famiglia monoparentale fondato sulla triade valoriale: autodeterminazione, solidarietà e interesse del minore* in *Giustizia insieme*; I. Tardia, *Adozione internazionale e persona singola: additiva di principio, idoneità in concreto e ordine pubblico "esterno" (nota a Corte Cost., 21 marzo 2025 n. 33)* in *Studi 2025/III in Consulta on Line*; A.M. Astone, *Adozione del singolo e famiglia monoparentale: le prospettive dopo la decisione n. 33/2025 della Corte Costituzionale*, in [www.accademiaassociazionecivilisti.it/](http://www.accademiaassociazionecivilisti.it/), 2025, 8 T. Auletta, *Dalla riforma del 1975 alle riforme successive: i principali mutamenti del diritto di famiglia negli ultimi cinquant'anni*, in [www.rivistafamiglia.it](http://www.rivistafamiglia.it), 2025, 3 E. Falzea, *Principio di autodeterminazione e PMA: evoluzione e limiti a margine della sentenza n. 69/2025*, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), 2025, 2 E. Bilotti, *Il volto costituzionale della famiglia, oggi*, in *Quaderni costituzionali*, 2025, 3; C. Murgo, *La persona single e l'adozione dei minori stranieri: obiettivo famiglia*, in [www.geniusreview.eu](http://www.geniusreview.eu), 2025, 2 M. Piccolo, *L'adozione internazionale da parte delle persone singole*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 2025, 2 A. Ruggeri, *Famiglia e Costituzione: un modello aperto e 'in progress'?*, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), 2025, 2 V. Telaro, *Adozione da*

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

persone singole, ovvero per coloro che non sono vincolati da un matrimonio ai sensi dell'art. 86 c.c.

La pronuncia è stata salutata con favore in quanto allinea il nostro ordinamento, non solo agli altri ordinamenti<sup>2</sup>, ma rende anche coerente ed attuale<sup>3</sup> l'intera disciplina dell'adozione contenuta nella legge n. 184 del 1983.

Le questioni che interessano la pronuncia in esame sono molteplici perché la Corte coglie l'occasione per mettere alcuni punti fermi in tema di famiglia,<sup>4</sup> ne tratteggia l'evoluzione degli ultimi venti anni, rimarcando,

---

*parte delle persone singole e ordinamento costituzionale: questioni attuali e possibili risvolti dopo Corte cost. sent. n. 33 del 2025, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), 2025, 2.*

<sup>2</sup> In gran parte d'Europa i single possono infatti adottare un bambino. In Gran Bretagna possono adottare un minore i single o le coppie che abbiano più di ventuno anni di età; in Francia possono adottare sia i single che una coppia sposata da almeno due anni; in Spagna possono adottare i single con più di venticinque anni di età; anche in Germania è consentito adottare un minore individualmente, anche da parte di persone non coniugate. Anche negli Stati Uniti e perfino in Cina l'adozione per i single è consentita con gli stessi requisiti previsti per le coppie. Nel Regno Unito, l'*Adoption and Children Act* del 2002 prevede, alla sezione 51, che «*an adoption order may be made on the application of one person who has attained the age of 21 years and is not married or a civil partners*». Secondo l'art. 264b, comma 1°, del Codice civile svizzero, «una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minore se ha almeno 28 anni». C.E. Tuo, *Il riconoscimento delle adozioni straniere in Italia alla prova della CEDU: il caso dei single*, cit., p. 855.

<sup>3</sup> L'assetto della legge 4 maggio 1983, n. 184, è stato, quindi, più volte aggiornato dai suddetti interventi di matrice giurisprudenziale che hanno inciso in profondità gli istituti dell'adozione cosiddetta legittimante e l'adozione in casi particolari. Sul punto occorre citare, in ordine meramente cronologico, l'ordinanza n. 17100 del 2019 della Corte di cassazione. La citata ordinanza segna un'autentica svolta relativamente all'istituto dell'adozione in casi particolari, specificatamente nella misura in cui consente anche alle persone singole di adottare minori, anche qualora l'adottante sia di età avanzata o il minore sia affetto da grave *handicap* e la sentenza della Corte costituzionale 79 del 2022. Rispetto quest'ultima si rinvia a C. Ingenito, *La tutela dei legami di parentela nell'adozione in casi particolari: Note a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022*, in *Biodiritto*, 1/2023 e M.C. Errigo, *Garantire le relazioni familiari. La decisione della Corte costituzionale n. 79/2022*, Osservatorio costituzionale AIC; G. Ferrando, *Adozione in casi particolari e rapporti di parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata*, *Questione Giustizia*; E. Crivelli, *La Corte costituzionale garantisce i rapporti di parentela a tutti i minori adottati: nota alla sentenza n.79 del 2022*, Osservatorio costituzionale AIC.

<sup>4</sup> L. Balestra, *L'evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive*, in *Riv. Trim. dir. e proc. Civ.*, 2010, 1106

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

anche rispetto all'adozione internazionale per le persone singole, che esiste un unico status di figlio<sup>5</sup>.

La Corte non perde l'occasione per rivedere i contorni di un istituto complesso come l'adozione, nel bilanciamento tra il superiore interesse del minore<sup>6</sup> ad avere un nuovo ambiente familiare sano e sereno e l'interesse alla genitorialità *in divenire* che va preservata e tutelata, ma mai definita quale vero e proprio diritto, essendo rimessa alla libertà di autodeterminazione dei futuri adottanti.

Al fine di dar conto di tutti gli aspetti richiamati, è opportuno cominciare dalla questione di legittimità costituzionale sottoposta alla Corte, per poi, addentrarsi nelle specifiche tematiche che da essa emergono e che chiariscono la fondatezza della questione.

Con ordinanza del 20 maggio 2024, il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato, in relazione agli artt. 2 e 117 comma 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 bis comma 1 e 30 comma 1 della legge n. 184/1983 nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all'adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata, di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell'istruttoria.

La questione riguardava una donna non coniugata che aveva presentato al Tribunale per i minorenni di Firenze un ricorso contenente la propria disponibilità ad adottare un minore straniero, chiedendo l'emissione del decreto di idoneità ad adottare.

---

<sup>5</sup> G. Famiglietti, *Filiazione e procreazione*, in AA.VV., *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Atti del Convegno dell'Associazione "Gruppo di Pisa" Catania Dipartimento di Giurisprudenza 7-8 giugno 2013, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 119 ss.; M. Sesta, *Filiazione* (dir. civ.), in *Enc. dir.*, Ann., VIII (2015), 445 ss.; G. Ferrando, *Status unico di figlio e varietà dei modelli familiari*, in *Fam. e dir.*, 2015, 952 ss.; A. Gorassini, *Un nuovo fonema giuridico: figlio. Lo stato unico di figlio nel tempo dell'eclissi del diritto civile*, in *Europa e dir. priv.*, 2/2018, 385 ss.; L. Lenti, *Uguaglianza fra tutti i figli, famiglia e matrimonio*, in AA.VV., *Dalla famiglia fondata sul matrimonio alla famiglia fondata sulla procreazione?* a cura di E. Bilotti e M. Sesta, in *Famiglia e diritto*, 11/2022, 1078 ss.; M.E. La Torre, *La filiazione e i doveri diritti dei genitori nei confronti dei figli*, in AA.VV., *La Costituzione vivente*, Giuffrè, 663 ss. F. Paterniti, *Figli e ordinamento costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, 90 ss.

<sup>6</sup> S. Bartole, R. Bin (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Cedam, Padova, 2008.

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

Il Tribunale per i minorenni di Firenze sollevava, in riferimento agli artt. 117 comma 1 Cost. in relazione all'art. 8 Cedu, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29bis comma 1 e 30 comma 1 della l. sull'adozione.

La Corte costituzionale ritiene le questioni ammissibili e precisa l'oggetto del giudizio che limita al solo art. 29bis l. n. 184/1983, perché, con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 29bis, la persona singola verrebbe inclusa tra coloro che hanno i requisiti per presentare la dichiarazione di disponibilità all'adozione e per chiedere l'idoneità e quindi il Tribunale non potrebbe, sulla base dell'art. 30 comma 1 della medesima legge, emettere un decreto di insussistenza dei requisiti, motivato con lo stato libero del soggetto richiedente.

Il presente commento, senza alcuna pretesa di esaustività, proverà a ricostruire il percorso argomentativo della Corte costituzionale, partendo dalle sentenze precedenti a quella in esame, provando a superare, forse questa volta definitivamente, l'assunto per cui sia ancora da intendersi come attuale l'intento del legislatore della legge n. 184/1983 di dare al minore non «... una famiglia qualsiasi, ma la “migliore delle famiglie possibili”, che il legislatore ha individuato nella famiglia bigenitoriale, che offra garanzie di stabilità tramite il legame del matrimonio e sia formata da un uomo e da una donna, secondo il principio dell'*imitatio naturae*».

2. *Le prime pronunce in tema di adozione dei singoli: il ruolo dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967*

Al fine di verificare se nell'attuale normazione sia riconosciuta l'astratta idoneità del singolo ad adottare, la Corte ha voluto ricostruire il contesto storico e normativo in cui l'istituto dell'adozione si è evoluto e le proprie pronunce che hanno testimoniato tale sviluppo.

I requisiti che il legislatore aveva previsto per coloro che intendono adottare, ai sensi dell'art. 6 legge n. 184/1983, sono caratterizzati da un'estrema rigidità<sup>7</sup> (essere una coppia sposata o convivente da almeno 3 anni) poiché, l'inserimento del minore in una famiglia *sostitutiva*, sembrava essere l'unica soluzione all'epoca della legge n. 184 per creare un ambiente idoneo secondo il modello della società naturale. Ciò era possibile escludendo, salvo eccezioni (art. 44 lett. a) c) e d) c.d. adozione in casi particolari o l'ipotesi specifica dell'art. 25 commi 4 e 5 legge adoz.),

---

<sup>7</sup> Rossi Carleo L., *L'affidamento e le adozioni*, in *Trattato di diritto privato* (a cura di Rescigno P., II ed., Vol. III- Persone e famiglia, Utet., 347.

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

l'adozione da parte del singolo, ovvero i casi in cui prevale l'esigenza di salvaguardare la c.d. continuità del rapporto affettivo.

Affianco alle previsioni eccezionali contenute nella legge n. 184, l'apertura dell'adozione per le persone singole è stata incoraggiata anche dal dettato normativo dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 sulla cui legittimità la Corte ha avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 183 del 1994. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Roma,<sup>8</sup> riguardava l'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozioni di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357, «nella parte in cui permette senza limiti l'adozione di un minore da un solo adottante». La Corte di Appello riteneva che tale norma contrastasse con la nozione di famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, con l'interesse del minore ad essere allevato e educato da entrambi i genitori e con il principio di ragionevolezza<sup>9</sup>. È importante, ai fini del presente commento, richiamare un passaggio del ragionamento della Corte di Appello che dà atto dell'evoluzione del fenomeno familiare, laddove si legge proprio che «...l'art. 29 definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ed afferma l'obbligo della Repubblica di riconoscere i diritti che ad essa competono. Il Legislatore è quindi vincolato- come afferma la miglior dottrina, a conservare l'assetto familiare quale è apprezzato tradizionalmente dalla coscienza del nostro popolo cioè come ordinamento giuridico originario, cellula elementare necessaria di vita sociale, *principium urbis...*». Ed ancora, «...è pur vero che l'archetipo della famiglia come agenzia funzionale all'interesse della collettività è stato sostituito dall'idea

---

<sup>8</sup> Corte d'appello di Roma, sez. min., 25 settembre 1993, A. Beghè Loreti *La normativa internazionale e quella italiana in tema di adottabilità di un minore da parte di persona sola Giustizia civile*, 1993, I, pp. 2821 ss., M. Dogliotti, *È possibile l'adozione da parte del singolo?*, *Famiglia e diritto*, 1994, pp. 48 ss., M. Guglielmi, *Ammissibilità dell'adozione del singolo adottante in Giurisprudenza di merito*, 1994, pp. 442 ss., D. Bonamore, *L'adozione speciale deve essere «speciale» (legittimazione per «un solo adottante»), art. 6 l. 22 maggio 1974 n. 357*, in *Giustizia civile*, 1994, I, pp. 247 ss., L. Lenti, *L'adozione da parte di persone singole: la Legge 184 e la Convenzione di Strasburgo in Giurisprudenza italiana*, 1994, I, p. 234 L. Rossi Carleo, *Molto rumore per nulla: l'adozione da parte del singolo in Nuove leggi civ. comm.*, 1993, p. 1398.

<sup>9</sup> Rispetto al problema della ragionevolezza, si rinvia alle note critiche di A. Lorenzetti, «*Matrimonio e filiazione: legame indissolubile?*», in R. Bin- G. Brunelli - A. Guazzarotti A. Pugiotto- P. Veronesi (a cura di), *La «società naturale» e i suoi «nemici»*, Giappichelli, 2010, 228 s., secondo cui «se il consentire l'adozione alla sola coppia eterosessuale potrebbe trovare un riscontro nei termini della ragionevolezza, presupponendo la necessaria duplicità delle figure genitoriali, consentirla al singolo farebbe venire meno questo presupposto, senza più ragionevolezza nel caso di esclusione per i soli single omosessuali».

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

della famiglia come luogo degli affetti, come sede di ricerca di gratificazioni affettive ed emotive; che conseguentemente la ratio della legislazione è incentrata sulla valorizzazione della persona e nella garanzia dei diritti dei singoli individui che la compongono. Ma non per questo è venuta meno la funzione costituzionalmente affermata della famiglia. Tanto che è pacificamente riconosciuto il diritto del minore ad essere allevato nella propria famiglia» nella ratio di dargli una nuova famiglia fondata «...su una comunanza continuativa di vita ed adeguate capacità educative». Per la Corte di Appello, tali finalità non sono proprie della Convenzione<sup>10</sup>.

La Corte costituzionale con sentenza n. 183/1994<sup>11</sup>, riteneva non fondata la questione<sup>12</sup>, affermando che l'art. 6 non è stato abrogato, in tutto o in parte, dalla l. 184/1983 e ne chiariva la natura giuridica di norma Convenzionale, contenente un minimo di principi cui ogni parte contraente dovrebbe dare effetto, nel senso che, con legge ordinaria, ciascun ordinamento può determinare anche i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte di una persona singola<sup>13</sup>. La Corte aggiungeva che, fermo restando che nel vigente quadro normativo l'ordinamento consente l'adozione dei singoli solo in casi eccezionali, un'innovazione legislativa che, nel solco della Convenzione, riconosca in modo più ampio la possibilità di adottare un minore per una persona singola, non è in contrasto con i parametri costituzionali richiamati<sup>14</sup>. Non solo, ma ha anche precisato che

---

<sup>10</sup> Sul punto la Corte di Appello richiama una pronuncia della Cassazione, sent. n. 944 del 1991 in cui la Cassazione riteneva che l'adozione da parte di una coppia costituisce un vero e proprio «principio fondamentale della materia» in tema di famiglia e minori.

<sup>11</sup> E. Lamarque, in *Giur. it.*, 1995, I, 5

<sup>12</sup> D. Bonamore, *Il principio di razionalità e verità della legge, le sentenze della Corte costituzionale e l'ingresso nell'ordinamento dell'adozione speciale da parte del singolo* e Guglielmi M., *Adozione del single: rapporti tra norme comunitarie e legislazione statale*, in *Giust. Civ.*, 1994, I, 2107.

<sup>13</sup> M.C. Ebene Cobelli, *La Convenzione di Strasburgo e l'adozione nel diritto interno*, in *Rivista di diritto civile*, 1975, II, pp. 687 ss. Ricorda la questione sull'esistenza di norme self executing nel testo della Convenzione M. Mantovani, *Note introduttive al Libro I, Titolo VIII*, nel *Commentario Cian- Trabucchi*, 14<sup>a</sup> ed., Padova, Cedam, 2020, p. 352.

<sup>14</sup> Sul punto, si è successivamente espressa la giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 7950/1995, affermando però che non si può ritenere che l'apertura all'adozione dei singoli nel nostro ordinamento possa avvenire mediante un'interpretazione estensiva degli artt. 25 e 44 della legge n. 184/183 perché si tratta di due ipotesi particolari in cui si utilizza «una tecnica di attuazione della finalità primaria dell'adozione». Per i commenti a tale pronuncia si rinvia a Corte di cassazione, 21 luglio 1995, n. 7950, V. Carbone, *Adozione di minore da unico adottante: manca la norma* in *Corriere giuridico*, 1995, p. 1059, M. Dogliotti, *Conclusa la vicenda dell'adozione da parte del singolo* in *Famiglia e diritto*, 1995, pp. 536 ss., A. Gabrielli, *L'adozione del single tra normativa convenzionale e diritto interno: problemi attuali e*

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo non è una norma autoapplicativa, ma attribuisce al legislatore la possibilità (non un obbligo prescrittivo) di prevedere l'adozione anche per persone singole. Affinché tale adozione possa aver luogo in Italia è necessaria una legge interna che determini i presupposti e gli effetti dell'adozione da parte della persona singola. Sebbene la legge sull'adozione sia orientata verso una coppia di coniugi perché ritiene prioritaria «l'esigenza, da un lato, di inserire il minore in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di assicurargli la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori», tuttavia, dalla lettura della sentenza n. 183, sembra potersi desumere la conclusione per cui non vi dovrebbero essere ostacoli a immaginare una vera e propria innovazione legislativa che riconosca, in misura più ampia, la possibilità che «...l'adozione da parte di una persona singola sia giudicata la soluzione in concreto più conveniente all'interesse del minore» tale da abbracciare, sia l'adozione piena nazionale, sia l'adozione internazionale.

Resta il fatto che quella data dalla Convenzione di Strasburgo è solo una facoltà, come confermato anche dalle letture date dalla giurisprudenza di legittimità,<sup>15</sup> e non un vero e proprio obbligo di consentire l'adozione anche alle persone singole, tenuto conto che non vige un divieto all'adozione dai singoli nella Costituzione e nei principi costituzionali che riguardano la famiglia (artt. 29 e 30 Cost.). Va anche detto che la Corte, in precedenti pronunce,<sup>16</sup> aveva già considerato che la stabilità della famiglia data da due figure di genitori, concorre con il criterio dell'adeguatezza della famiglia che accoglierà il minore, nel senso che, pur essendo maggiormente valorizzata la presenza dei due genitori, si potrebbe ammettere in via speciale la possibilità di adottare da parte delle persone singole<sup>17</sup>, come poi, di fatto avviene agli artt. 25 e 44 l. adoz.

---

*prospettive di riforma* in *Giurisprudenza italiana*, 1997, I, pp. 697 ss., F. Pietrangeli, *L'adozione del singolo, la convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 e la legislazione vigente: critica ad una recente sentenza della corte di cassazione*; in *Foro italiano*, 1996, I, c. 627, F. Cristiani, *Sull'adozione da parte del singolo*; in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1996, I, pp. 1 ss.; F. Bianco, *L'adozione dei singoli e la tutela dell'interesse del minore*. in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1996, p. 490. Ricostruisce l'iter giurisprudenziale anche G. Stella Richter, in C. Ruperto, *La giurisprudenza sul Codice civile coordinata con la dottrina, Libro I, Delle persone e della famiglia (artt. 231-455) sub art. 6 l. n. 184/1983*, pp. 273 ss. M. Guglielmi, *Sull'adozione da parte del singolo*, in *Giurisprudenza di merito*, 1997, pp. 190 ss.

<sup>15</sup> Trib. Roma, 24 marzo 1993; Trib. Firenze 4 febbraio 1995 in *Dir. Fam.*, 1995, 673 e Cass., 21 luglio 1995 n. 7950.

<sup>16</sup> Corte Cost. 9 maggio 1994 n. 183 e Corte Cost. 18 luglio 1986 n. 198.

<sup>17</sup> E. Bargelli, *Commento all'art. 6*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2002, 964.

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

Va anche ricordata una pronuncia della Cassazione del 2006 n. 6078, in cui la Corte di Cassazione afferma che potrebbe consentirsi il ricorso all'adozione legittimante di un minore da parte di una persona singola, ove tale soluzione «risulti più conveniente all'interesse del minore»<sup>18</sup>. Ed inoltre, sempre la Cassazione, con una pronuncia successiva del 2011 la n. 3572, aveva affermato che il legislatore avrebbe dovuto già ampliare l'ambito di ammissibilità dell'adozione di un minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante riconoscendo che «non sono né il numero né il genere dei genitori – adottivi o no che siano – a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano».

### *3. Il minore al centro dell'istituto dell'adozione*

La Corte focalizza il giudizio di legittimità costituzionale intorno all'art. 29 bis comma 1 della legge n. 184/1983, ritenendo fondate le censure sollevate rispetto agli artt. 2 e 117 comma 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 Cedu.

La Consulta inizia le proprie riflessioni dalla lettura dell'art. 29bis che coinvolge due interessi: da un lato quello delle persone singole che aspirano a adottare dall'altro l'interesse del minore.

Rispetto alla posizione di quest'ultimo, la Corte prende le mosse dall'analisi del ruolo del minore al centro dell'istituto dell'adozione. Tale istituto è fortemente mutato nel tempo in relazione a come è mutato il ruolo del minore al suo interno. Infatti, in un primo tempo la tutela del superiore interesse del minore coincideva con la tutela della famiglia legittima, salvaguardata, nella sua stabilità, dall'istituto del matrimonio. Successivamente, però, la legge sull'adozione ha inteso perseguire direttamente l'interesse del minore mediante la tutela della bigenitorialità. Rispetto in particolare all'adozione da parte dei singoli, la Corte ricostruisce “le aperture” della legge n. 184 presenti negli artt. 25 e 44 e le qualifica quali ipotesi specifiche e peculiari<sup>19</sup>. Ai sensi dell'art. 25 commi 4 e 5 infatti viene previsto che possa adottare un singolo se uno dei coniugi muore o diviene

<sup>18</sup> Cass. civ., sentenza n. 6078/06; Cass. civ., sentenza n. 3572 del 2011.

<sup>19</sup> La Corte lo aveva già fatto con la sentenza n. 183 del 1984 affermando che «...la legge n. 184 del 1983...ammettendo l'adozione soltanto in speciali circostanze (art.25, quarto e quinto comma) o “in casi particolari” (art. 44), e in questi ultimi senza gli effetti dell'adozione piena...».

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

incapace durante l'affidamento preadottivo e, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari. L'articolo 44, invece, contiene l'ipotesi della c.d. adozione in casi particolari, in cui alla lettera b) dell'articolo è previsto che il minore possa essere adottato dal coniuge nel caso in cui sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge.

Tali norme sono un indice del fatto che il Legislatore del 1983, ammetteva solo in determinati casi, che le persone singole potessero essere ritenute idonee a adottare, ovvero in grado di assicurare al minore un ambiente stabile ed armonioso. È possibile rinvenire tale *ratio* anche nell'evoluzione dell'istituto dell'adozione che è stata lunga e complessa. L'adozione romanistica aveva una funzione prettamente patrimoniale e solo in tempi piuttosto recenti si è affermata l'idea che la genitorialità possa essere intesa anche come psicologica ed affettiva, ovvero mezzo di trasmissione non tanto di un patrimonio genetico, quanto fondata sull'impegno di allevare, educare ed amare un minore avviandolo alla vita adulta<sup>20</sup>, nel perseguimento del suo superiore interesse ad avere una famiglia di cui egli è privo.

Partendo da questo assunto, la Corte precisa che anche il modello di famiglia monogenitoriale potrebbe perseguire l'interesse del minore.

Tuttavia, nel passaggio dalla legge n. 431/1967 alla legge n. 184/1983 fino alla più recente legge n. 149/2001, l'istituto dell'adozione pur distanziandosi dalla sua funzione più antica fondata sul rigido rispetto del principio dell'*imitatio naturae*, non ha mostrato alcuna apertura a famiglie diverse da quella basata su uomo e donna uniti in matrimonio, pur alleggerendo relativamente il peso dell'istituto del matrimonio (va precisato che la legge n. 431 del 1967 inseriva nel codice civile la previsione per cui potessero adottare solo coniugi sposati da almeno 5 anni).

Certamente un ostacolo all'apertura dell'adozione ai singoli è stato dato dal ruolo assunto dall' art. 29 Cost. in cui viene previsto che la famiglia è fondata sul matrimonio e, per questo, la legge n. 184/1983 stabilisce che l'adozione nazionale e poi anche internazionale è consentita solo alle coppie unite in matrimonio, corrispondendo tale istanza alla «fondamentale esigenza di assicurare al minore un'autentica esperienza di vita familiare consentendo al minore di formare una personalità completa ed equilibrata, grazie alla sua valenza educativa intrinsecamente legata alla contemporanea

---

<sup>20</sup> L. Lenti, *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, in *Trattato di diritto di famiglia* (diretto da) P. Zatti, volume secondo, *filiazione* (a cura di) G. Collura, L. Lenti, M. Mantovani, Seconda Ed., Giuffrè, 2012.

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

presenza della figura materna e paterna»<sup>21</sup>. Tale impostazione risente dell'idea per cui appare preferenziale l'ipotesi in cui l'adottando entri in una famiglia già precostituita e fondata sul matrimonio<sup>22</sup>.

Ciò in quanto, tanto nell'ottica della legge del 1983 quanto anche in quella del 2001, l'adozione (sia essa nazionale o internazionale) risponde ad un bisogno primario del minore, ovvero avere una famiglia che si prenda cura di lui sancendo l'esistenza di un vero e proprio «diritto del minore ad una famiglia». L'intendimento degli interpreti era valorizzare la natura c.d. riparativa dell'adozione volta ad assicurare al minore ciò che era venuto meno: la famiglia come «ideale da assicurare o da raggiungere per mezzo di strumenti giuridici»<sup>23</sup>. In tal senso, storicamente, la disciplina dell'adozione prendeva le mosse dall'idea che alla mancanza di famiglia per il minore si dovesse intervenire con un'altra famiglia perché si riteneva che ciò rispondesse meglio al suo interesse nel senso che, afferma la dottrina, la *ratio* era quella di offrire «la famiglia nel suo aspetto più sicuro a coloro che più dovrebbero soffrire per la mancanza di un vivo rapporto domestico»<sup>24</sup>.

Non solo, ma la preclusione a adottare per single e conviventi more uxorio si spiegava sull'esigenza di garantire, anche sul piano formale, la stabilità della famiglia. Tuttavia, la legge sull'adozione, nel dichiarare il riconoscimento del diritto del minore *alla famiglia*, ha detto qualcosa di molto diverso, ovvero sia che il minore ha diritto ad uno *status familiare* e ad avere un ambiente familiare che possa rispondere alle sue esigenze primarie<sup>25</sup>. Già la dottrina civilistica, negli anni '80, si interrogava su quale tipo di famiglia<sup>26</sup> potesse garantire al minore la stabilità necessaria a crescere in modo adeguato e l'unica risposta che riusciva a dare, compatibilmente con l'evoluzione del costume sociale dell'epoca, era che si trattasse di una famiglia affettivamente capace di svolgere la funzione personalizzante e

<sup>21</sup> G. Bonilini, G. Cattaneo, *Trattato di diritto di famiglia. Il matrimonio*, Milano, 2000, p.44.

<sup>22</sup> G. Autorino Stanzone, *Diritto di famiglia*, Torino, 1997.

<sup>23</sup> A. Trabucchi, voce *adozione*, I, in *Enc. Giurid.*, 5.

<sup>24</sup> Trabucchi op.cit., 10.

<sup>25</sup> A.C. Moro, *Adozione, affidamento, affiliazione nel quadro della riforma del diritto di famiglia*, in *Studi Sassaresi*, VII, *il diritto del minore alla famiglia*, 1979-1980, 247.

<sup>26</sup> Con sentenza n. 198 del 1986 la Corte affermava che «una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, essendo prioritaria l'esigenza, da un lato, di inserire il minore in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di assicurarli la presenza, sotto il profilo lo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori».

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

socializzante in attuazione dell'art. 2 Cost.<sup>27</sup>, ovvero nello svolgimento della personalità dell'individuo, anche minore di età e la famiglia basata su uomo e donna, appariva l'unica opzione percorribile.

In concreto, però, una parte della dottrina cominciava a conferire dignità anche alla famiglia non fondata sul matrimonio, valorizzando la stabilità degli affetti<sup>28</sup> al di là del vincolo formale. Tuttavia, permaneva l'idea che al minore andasse garantita una *bigenitorialità* c.d. assoluta e rigida<sup>29</sup>, ritenendo che a monte non fosse ammissibile che una persona singola fosse reputata un genitore adeguato ed accudente. Tuttavia, già nel 1992, la Corte di cassazione, n. 10923/1992 aveva affermato che non vi è alcun principio fondamentale nell'ordinamento italiano che avvalori il divieto per la persona sola di adottare.

Quella che doveva mutare era l'idea di famiglia ed, in parte questa pronuncia, attesta anche questo cambiamento di prospettiva ammettendo che, anche tale adozione, permette il formarsi di una famiglia a tutti gli

---

<sup>27</sup> Peraltro, la Corte costituzionale con sentenza n. 11/1981 aveva già affermato che «...Ma lo spostamento del centro di gravità dell'istituto era imposto ancor prima sul piano superiore della normativa costituzionale, per il combinato disposto degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione. Queste norme, riconoscendo come preminente lo svolgimento della personalità in tutte le sedi proprie, assumono a valore primario la promozione della personalità del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a ciò più idoneo: da ravvisare in primissima istanza nella famiglia di origine, e, soltanto in caso di incapacità di questa, in una famiglia sostitutiva. L'art. 30, secondo comma, della Costituzione, prevede infatti il dovere del legislatore e dell'autorità pubblica in generale di predisporre quegli interventi che pongano rimedio nel modo più efficace al mancato svolgimento dei loro compiti da parte dei genitori di sangue: e cioè alle funzioni connesse al dovere-diritto di mantenere, istruire ed educare i figli. Ma la finalità di una educazione sostitutiva al meglio comporta la soddisfazione del bisogno di famiglia avvertito con forza dal minore, che richiede per la sua crescita normale affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali...».

<sup>28</sup> A. Procida Mirabelli Di Lauro, *Adozione di persone maggiori d'età*. Art. 291-314. Zanichelli e Roma Società Editrice del Foro Italiano, 1995, 71 e P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1991, 490.

<sup>29</sup> La distinzione richiama quella fra *bigenitorialità* in senso forte e *bigenitorialità* in senso debole. U. Salanitro, *Il diritto del minore alla bigenitorialità e il d.d.l. Pillon*, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2019, II, pp. 333 ss. M.R. Marella, *Fra pulsioni punitive e rigurgiti proprietari. I molti pasticci del ddl Pillon*, in Rivista critica del diritto privato, 2019, pp. 109 ss.; C. Rimini, *Sul disegno di legge Pillon e sugli altri d.d.l. in materia di responsabilità genitoriale in discussione al Senato*, in Famiglia e diritto, 2019, pp. 67 ss. Ancora, sulla *bigenitorialità*, E. Al Mureden, *Il diritto del minore alla bigenitorialità ed il ruolo del terzo genitore nella prospettiva della famiglia ricomposta*, in *The best interest of the child* (a cura di) M. Bianca, Sapienza University Press, 2021, 269 ss.; M.R. Marella, *Dal diritto alla bigenitorialità al d.d.l. Cirinnà: un'incursione nelle strutture profonde del diritto di famiglia*, in Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa, [www.europeanrights.eu](http://www.europeanrights.eu), aprile 2016.

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

effetti. La famiglia è certamente l'istituzione che più di tutte è mutata nel tempo<sup>30</sup>, subendo numerose trasformazioni decisive in cui è cambiato il rapporto naturale legato alla generazione ed anche gli strumenti per surrogare e sostituire i compiti inerenti all'allevamento<sup>31</sup>, tanto che, proprio per la varietà di modelli che si sono distinti, oggi non si parla più di famiglia ma di famiglie, da quella monoparentale (persona adulta sola e i suoi figli) a quella unipersonale (quella composta da una sola persona) ed in via generale di famiglie in senso plurale e pluralista<sup>32</sup>.

La complessa evoluzione del fenomeno familiare è approdata ad una nuova concezione di famiglia,<sup>33</sup> in cui vengono valorizzati i singoli ruoli ed in cui la tutela, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità<sup>34</sup>, si estende al di là del rapporto di filiazione e di coniugio e per questo, non si limita alla valorizzazione del solo status e del solo legame tra i membri di essa (come poi sancito con la sentenza Corte Cost. n. 79/2022), ma si fonda sull'affettività in senso solidale e non più solo sulla necessaria coesistenza di due genitori. Quindi quello che è cambiato è il modello biologico di famiglia, oggi non più fondata sulla sola unione tra uomo e donna. Quindi, in funzione dell'interesse del minore, si può ritenere che possano ammettersi anche altri e diversi modelli familiari, purchè sia dimostrato che integrino il luogo in cui il minore possa avere adeguata tutela.

<sup>30</sup> A.C. Jemolo, *Il matrimonio*, nel *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da Vassalli, 3a ed., Torino, Utet, 1961, p. 36. V. L. Lenti, *Diritto della famiglia*, nel *Trattato Iudica-Zatti Nuovi modelli familiari e tutela del minore nella crisi del rapporto di coppia*, in *Diritto civile minorile*, cit., pp. 159 ss. Come scriveva P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, Esi, 1984, p. 557, «è stato detto che la storia della famiglia è la storia della sua disgregazione; in realtà è la storia della sua trasformazione».

<sup>31</sup> G. Giacobbe, *Famiglia: molteplicità di modelli o unità categoriale?*, in *Dir. fam. e pers.*, 3/2006, 1219 ss., ss.; G. Collura, *Famiglia o famiglie? Riflessioni in tema di laicità dello Stato*, in *Scritti in onore di M. Comporti*, Giuffrè, Milano 2008, 825 ss.; AA.VV., *Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale*, (a cura di) B. Pezzini, Jovene, Napoli 2008; C. Mazzù, *La famiglia degli affetti*, in *Studi in onore di A. Palazzo*, II, Giappichelli, Torino 2009, 527 ss.; V. Scalisi, «Famiglia» e «famiglie» in Europa, in *Riv. dir. civ.*, 1/2013, 7 ss.; M. Porcelli, *La famiglia al plurale*, in *Dir. fam. e pers.*, 3/2014, 1248 ss.; AA.VV., *La famiglia davanti ai suoi giudici*, cit.; R. Amagliani, *Principi costituzionali in materia di famiglia*, in AA.VV., *Principi costituzionali*, (a cura di) L. Ventura e A. Morelli, Giuffrè, Milano 2015, 625 ss.; M. Paradiso, *Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è*, in *Riv. dir. civ.*, 5/2016, 1306 ss.; M. D'Amico *I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo*, FrancoAngeli, Milano 2016;

<sup>32</sup> S. Pugliatti, *La proprietà e le proprietà* in *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964 e V. Scalisi, *La famiglia e le famiglie*, in *Il diritto di famiglia a dieci anni dalla riforma*, *Scritti catanzaresi in onore di Angelo Falzea*, Napoli, 1987, 438.

<sup>33</sup> M. Bessone, op. cit., 37, ma anche S. Lener, *Parità dei coniugi ed unità della famiglia*, in *Civiltà cattolica*, 1966, IV, 15 e ss.

<sup>34</sup> Cass. civ., 24 febbraio 1981 n. 1115.

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

Solo con la legge n. 149/2001, che sancisce il diritto del minore alla famiglia, viene valorizzata la convivenza prematrimoniale (comma 4 dell'art. 6 della legge n. 184/1983) sebbene, già la Corte costituzionale, con sentenza n. 281/1994, aveva affermato come, premesso che il requisito del matrimonio costituisce per gli adottanti un «primo ed indeclinabile presupposto», la solidità del rapporto coniugale potrebbe derivare anche da un periodo di convivenza anteriore al matrimonio caratterizzato da una completa comunione di vita che «assuma poi con il matrimonio forza vincolante»<sup>35</sup>.

Dunque, la Corte, con la pronuncia in esame, supera il rigido automatismo per cui rispetto all'adozione internazionale possano essere ritenuti idonei solo coloro che fanno parte di un gruppo sociale famiglia fondato sul solo matrimonio. La Corte, stante la pluralità di modelli familiari accettati e diffusi nella società di oggi, fa propria l'idea che la c.d. famiglia di accoglienza sia anche quella composta da una sola persona.

*3. La valorizzazione dei legami di parentela al di là della genitorialità di sangue alla luce del principio del superiore interesse del minore: dalla famiglia all'ambiente familiare.*

Il perseguimento del superiore interesse del minore<sup>36</sup> ha sempre orientato le decisioni in tema di adozione e, in particolare, nella sentenza in

---

<sup>35</sup> Corte Cost., 6 luglio 1994 n. 281.

<sup>36</sup> La nozione di superiore interesse del minore trova la propria fonte nell'art. 3 della Convenzione dei Diritti del fanciullo, ove viene esplicitato che «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente» e nell'art. 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ove viene prescritto che «in tutti gli atti relativi ai bambini, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente». Vedi in dottrina, F. Santosuosso, *Il minore e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo*, in *Iustitia*, 1997, 361 ss. Le Sezioni Unite hanno, invero, sottolineato che la preminenza dell'interesse del minore, sancita anche dagli artt. 3 e 20 della Convenzione di New York (ratificata con l. n. 176/1991), non solo rappresenta «il criterio guida cui deve uniformarsi ogni percorso decisionale relativo ai minori», ma determina anche «sul piano logico e su quello giuridico, la sovraordinazione di tale interesse rispetto a tutti quelli astrattamente confliggenti con esso, ivi compresi quelli fondati sui desideri degli adottanti, recessivi rispetto al primo».

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

commento, è stato ritenuto parametro determinante nel valutare la possibilità di consentire alle persone singole di adottare<sup>37</sup>.

La Corte parte dall'assunto per cui perseguire il *best interest of the child* significa ammettere la possibilità<sup>38</sup> che anche i singoli possano adottare perché, diversamente, per il minore tale interesse non si realizzerebbe posto che rimarrebbe in struttura, in attesa di essere accolto, forse prima o poi, da una famiglia.

L'apertura verso la genitorialità anche dei single in considerazione soprattutto del superiore interesse del minore, iscrive la sentenza in esame nel solco di alcune pronunce che hanno valorizzato i legami del minore al di là di quelli con i genitori c.d. di sangue, evidenziando l'importanza di figure rilevanti per il minore in relazione alla formazione di una nuova realtà familiare in cui collocarlo. Non solo la sentenza n. 79/2022<sup>39</sup>, ma anche numerose pronunce di merito hanno precisato come il benessere del minore nella sua crescita psico-fisica e nella creazione e consolidamento della sua identità<sup>40</sup>, si realizza anche in relazioni diverse da quelle con i due genitori e

---

<sup>37</sup> L'interesse superiore del minore traspare quale principio imperativo dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che lo ha ripetutamente valorizzato, definendone la portata rispetto al divieto di ingerenza nella vita privata e familiare stabilito dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il principio è fermamente ribadito nella decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo del 15 maggio 2012, *M.R. e L.R. c. Estonia*, ric. n. 13520/12, par. 37, che si richiama alla sent. del 6 luglio 2010, *Neulinger e Shuruk c. Svizzera*, ric. n. 41615/07. Vedi in dottrina, E. Lamarque, *I diritti dei figli*, in M. Cartabia (a cura di), *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, il Mulino, Bologna, 2007, 83 ss.; A. Cannone, *L'interesse del fanciullo nelle convenzioni internazionali dell'Aja*, in AA.VV., *Divenire sociale e adeguamento del diritto: studi in onore di Francesco Capotorti*, II, Giuffrè, Milano, 1999, 549 ss.

<sup>38</sup> Di alternativa riferiva già C.M. Bianca, *La famiglia*, Giuffrè, 2005, 418 il quale valorizzava una visione dell'interesse superiore del minore non necessariamente coincidente con la compresenza di entrambi i genitori, bensì raggiunto quale «serena ed equilibrata crescita del minore» nell'alternativa appunto di consentire che venisse adottato da una singola persona, piuttosto che tenuto in struttura.

<sup>39</sup> Corte costituzionale, 28 marzo 2022 n. 79. Per i commenti si rinvia alla nota n.34.

<sup>40</sup> G. Bavetta, *Identità (diritto alla)*, Enc. del dir., vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970; F. Modugno, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995; G. Finocchiaro, *Identità personale (diritto alla)*, *Digesto, discipl. Privatistiche*, Sez. civ., Agg., Giappichelli, Torino, 2010; G. Finocchiaro, *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome, identità personale*, *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, (diretto da F. Galgano), Cedam, Padova, 2008. A. Barbera, "nuovi diritti. Attenzione ai confini?", (a cura di L. Califano), *Corte costituzionale e diritti fondamentali*, Utet, Torino, 2004 ed anche A. Barbera, "Art. 2", (a cura di G. Branca), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali*, art. 1-12, Il Mulino, Bologna, 1975, pp. 50 ss.

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

mediante la c.d. continuità affettiva<sup>41</sup> (consolidata con la legge 19 ottobre 2015 n. 173<sup>42</sup>), come un vero e proprio diritto del minore<sup>43</sup> a veder favorita la relazione familiare già esistente, sempre che ciò sia rispondente al suo superiore interesse<sup>44</sup>.

Ancora, con la sentenza n. 183/2023<sup>45</sup> la Corte costituzionale, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, ha precisato che in relazione all'adozione piena possono proseguire i rapporti del minore con la famiglia di origine in base ad un esame del caso concreto. Ciò può avvenire operando un criterio, seguito anche nella pronuncia in esame, ovvero «ridefinire il senso delle diverse forme di adozione che il sistema conosce»<sup>46</sup> mediante una valutazione prognostica del *best interest of the child* a continuare a mantenere un legame con la famiglia d'origine (pur venendo formalmente adottato), in alcune specifiche ipotesi come quella degli orfani di femminicidio che, in mancanza fisica della madre e con il padre recluso, sono dichiarati in stato di abbandono, ma possono mantenere rapporti, come era nel caso concreto sottoposto alla Corte costituzionale, con gli ascendenti sebbene questi ultimi per età non possano occuparsene e quindi i minori debbano comunque andare in adozione.

Va richiamata anche la recente sentenza n. 5/2024 in cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1 c.c. nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando. L'inderogabilità di tale limite entra in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto

---

<sup>41</sup> A.C. Moro (dir.), *Manuale di diritto minorile*, Torino 2019, p. 290 s. ed anche F. Bocchini, *L'interesse del minore tra garanzie, sostegni e circolazione*, in Id., *Diritto di famiglia. Le grandi questioni*, Torino, 2013, p. 235.

<sup>42</sup> L. Lenti, *L'adozione*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, *Le riforme*, II, cit., p. 388; P. Morozzo della Rocca, *L'adozione da parte degli affidatari dopo la L. n. 173/2015*, in *Famiglia e diritto*, 2017, pp. 602 ss.

<sup>43</sup> Dell'esistenza di un vero e proprio diritto del minore alla continuità affettiva riferisce C. Rusconi, *La continuità degli affetti nella disciplina dell'affidamento e dell'adozione. Significati, sistema e prospettive*, in *IUS on line*, 2021, n. 5.

<sup>44</sup> L. Lenti, *L'adozione*, cit., p. 388 ss.

<sup>45</sup> C. Ingenito, *Un caso di interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale in materia di adozione ed interesse del minore (Osservazioni a prima lettura, Corte costituzionale 5 luglio 2023 n. 183)*, in *Diritti Comparati*, 2023 e M. C. Errigo, *Il preminente interesse del minore e la definizione dei rapporti familiari. Brevi considerazioni a margine della decisione della Corte costituzionale n. 183 del 2023*, in *Osservatorio costituzionale*, 2023.

<sup>46</sup> F. Astone, *Modelli di adozione e superamento dell'imitatio naturae*, in *Giur. cost.*, 2021, 5-6, 2752. Corte Cost., 22 novembre 2013 n. 278; Corte Cost. 16 novembre 2013 n. 278; Corte Cost., 28 marzo 2022 n. 79; Corte Cost., 18 gennaio 2024 n. 5

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

costituzionale inviolabile all'identità personale (art. 2 Cost.) oltre che con le relazioni già consolidate nel solco della precedente n. 79/2022.

La valorizzazione di legami diversi da quelli con i soli genitori,<sup>47</sup> quale aspetto di fondamentale importanza nell'adozione, segna il superamento, anche con la pronuncia in esame che ammette la creazione con adozione internazionale, di una famiglia formata dal solo minore e genitore, del principio per cui l'adozione si deve fondare *sull'imitatio naturae*. Infatti, al di là delle spinte date dal progresso tecnologico, l'istituzione familiare è stata interessata dalla scienza che ha di fatto moltiplicato i modelli familiari ove il tipo di famiglia "conforme a natura" ha visto affiancarsi modelli basati su una tecnica riproduttiva<sup>48</sup>. In tal modo, il principio *dell'imitatio naturae* è venuto meno anche rispetto all'adozione. Come già accennato, con questa pronuncia, si supera l'idea che ad un nucleo familiare inidoneo si sostituisca un nucleo idoneo, ma si guarda alla sostanza dei soggetti che possono diventare nuove figure di riferimento del minore, anche un singolo individuo, sempre che ciò possa perseguire il superiore interesse del minore<sup>49</sup>.

Va anche detto che, al di là del reale superamento dell'applicazione del principio *dell'imitatio naturae* in modo rigido (così come prevedeva la lettura combinata degli artt. 6 e 29bis l. 184/1983), per una parte della dottrina, tale principio ha una sua elasticità immanente<sup>50</sup>, tanto che la Corte costituzionale, sulla base di tale assunto aveva già detto che rispetto all'adozione da parte di coppie sposate il legislatore ordinario possa «optare per soluzioni più flessibili» (Corte Cost. 16 maggio 1994 n. 183).

---

<sup>47</sup> Vi sono altri ordinamenti che hanno una legislazione idonea a consentire alle Corti di fondare vincoli di filiazione che, ad esempio, facciano capo a più genitori: è il caso del Connecticut in cui la legislazione ammette che i giudici possano statuire che un figlio ha più di due genitori quando il mancato riconoscimento di altri rapporti possa cagionare un pregiudizio ad un minore, come il rapporto con i nonni in caso di impossibilità dei genitori), come avviene anche quando l'allontanamento di un minore da un soggetto che per un periodo significativo ha provveduto ai suoi interessi e con cui ha stabilmente convissuto Conn. Gen. Stat. 46b-475(c) così come anche la lett. c) del par. 7612 del California Family Code e il par. 609 dell'Uniform Parentage act del 2017. Feinberg J., *The boundaries of Multi-parentage*, in *SMU law Review*, 2022, (vol. 75). Sul punto si rinvia a F. Azzarri, *Libertà ed autodeterminazione nei nuovi orizzonti del diritto di famiglia*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2024, I, 78.

<sup>48</sup> A. Nicolussi, *Famiglia e biodiritto civile*, Eur. E dir. Priv., 2019, 713.

<sup>49</sup> M. Bianca, *The Best interest of the child*, (a cura di) M. Bianca, Roma, Sapienza University Press, Roma, 2021.

<sup>50</sup> F. Tommaso, *Commento all'art. 29bis*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2002, 789.

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

Al fine di individuare tali soluzioni flessibili la Corte necessitava di ribaltare la prospettiva, ponendo al centro, in maniera non più solo teorica, il minore e le sue esigenze. L'idea che l'adozione debba avvenire in funzione del minore e per questo adattarsi anche a soluzioni diverse dal modello familiare tradizionale, si è consolidata solo grazie all'evoluzione che ha caratterizzato la famiglia come formazione sociale<sup>51</sup> e la pluralità di modelli gradualmente affermatasi dimostra che l'elemento imprescindibile nella prospettiva del superiore interesse del minore è l'esistenza di un contesto idoneo alla sua armonica crescita, permettendone l'inserimento in un ambiente familiare stabile che contribuisca ad un sereno ed equilibrato sviluppo della sua personalità.

#### *5. La libertà di autodeterminazione nella scelta di diventare genitore*

la Consulta affronta la violazione degli articoli della Costituzione da parte dell'art. 29 bis l. adoz nella lesione della libertà di autodeterminazione di costituire il vincolo genitoriale, (artt. 2, 3 e 31 Cost.), anche rispetto alla tutela della vita privata e familiare protetta dall'art. 8 Cedu. La lesione degli artt. 2 e 117 comma 1 Cost. in relazione all'art. 8 Cedu da parte dell'art. 29 bis si realizza quando si esclude la persona singola dall'accesso all'adozione, perché, da un lato, l'art. 29 bis incide sul diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione che si declina, scrive la Corte al punto 9.1. della sentenza «quale interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità rendendosi disponibile all'adozione di un minore».

Rispetto in particolare alla lesione dell'art. 8 Cedu e al ruolo dello Stato che deve astenersi da ingerenze non necessarie, la Corte chiarisce la *ratio* dell'adozione internazionale e la sua finalità di solidarietà sociale nei confronti dei minori stranieri in abbandono. Partendo da tale *ratio*, la Corte ritiene che il divieto di adottare per i singoli non risponda ad un'esigenza pressante e configura un'interferenza non necessaria in una società democratica. Intanto, per la Corte il divieto non è più funzionale ad assicurare al minore le maggiori tutele connesse con lo *status filiationis*, sia a seguito della legge sulla filiazione del 2012, sia a seguito delle proprie sentenze che hanno valorizzato i legami del minore al di là del legame genitoriale (Corte cost. sent. n.79/2022).

---

<sup>51</sup> C.M. Bianca, *La famiglia*, Giuffrè, 2005. La giurisprudenza costituzionale definisce la famiglia come la formazione sociale primaria. Corte cost., sent. n. 183/1988.

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

L'ultimo aspetto di rilievo della pronuncia in commento attiene al ruolo assunto, per la Corte, dalla libertà di autodeterminazione all'interno della quale si collocano anche le scelte orientate alla costruzione di vincoli genitoriali. Infatti, quanto attiene alla creazione di tali vincoli viene ascritto dalla Corte all'esercizio di tale libertà<sup>52</sup>, a partire dalla scelta di diventare genitori e formare una famiglia che trova le proprie radici nel principio personalistico dell'art. 2 Cost.

Tale libertà è tutelata dagli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione poiché concerne la sfera privata e familiare e ciò la Corte lo ha esplicitato, sia rispetto alla genitorialità artificiale nella sentenza n. 162 del 2014,<sup>53</sup> sia rispetto a quella naturale nella sentenza n. 332 del 2000 ed ancora successivamente, valorizzando anche il ruolo dell'art. 8 della Cedu<sup>54</sup> che tutela appunto la vita privata e familiare, anche nella sentenza n. 221 del

---

<sup>52</sup> S. Mangiameli, *Autodeterminazione: il diritto di spessore costituzionale*, in Id. (a cura di), *Teoria del diritto e dello Stato*, Aracne Editrice, Roma, 2010, 258 e A. Ruggeri, *Autodeterminazione (principio di)*, in Dig. Disc. Pubbl., VIII Agg. Utet, Torino, 2021, 1.

<sup>53</sup> Sulla libertà di autodeterminazione nella PMA, la sentenza n. 162 contiene alcuni passaggi rilevanti: «...L'art. 2 Cost. garantisce, infatti, anche il diritto alla formazione di una famiglia, riconosciuto dall'art. 29 Cost., mentre il successivo art. 30, stabilendo la giusta e doverosa tutela dei gli, reca un «passaggio che presuppone – riconoscendolo – e tutela la finalità procreativa del matrimonio». I concetti di famiglia e genitorialità dovrebbero essere, inoltre, identificati tenendo conto dell'evoluzione dell'ordinamento e del principio in virtù del quale «la Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti» (sentenza n. 494 del 2002).

<sup>54</sup> La nozione di “vita privata” ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione è una nozione ampia, che non si presta a una definizione esaustiva. Essa comprende l'integrità fisica e psicologica di una persona (*X e Y c. Paesi Bassi*, 26 marzo 1985, § 22, [...]) e, entro certi limiti, il diritto, per l'individuo, di instaurare e sviluppare rapporti con altri esseri umani (*Niemietz c. Germania*, 16 dicembre 1992, § 29, [...]). Può a volte comprendere aspetti dell'identità fisica e sociale di una persona (*Mikulic c. Croazia*, n.53176/99, § 53, [...]). La nozione di vita privata include anche il diritto alla realizzazione personale o il diritto all'autodeterminazione (*Pretty c. Regno Unito*, n.2346/02, § 61 [...]), e il diritto al rispetto delle decisioni di diventare o meno genitore (*Evans c. Regno Unito* [GC], n. 6339/05, § 71, [...], e *A, B e C c. Irlanda* [GC], n. 25579/05, § 212, [...])» (Corte EDU, sentenza 27 maggio 2021, *Jessica Marchi c. Italia*, paragrafo 60; nello stesso senso, sentenze 17 aprile 2018, *Lazoriva c. Ucraina*, paragrafo 66; 16 gennaio 2018, *Nedescu c. Romania*, paragrafo 66; 24 gennaio 2017, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, paragrafi 159, 161-165).

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

2019<sup>55</sup> e successivamente n. 161 del 2023<sup>56</sup> e nella recentissima n.69 del 2025<sup>57</sup>.

<sup>55</sup> Per i commenti, M. Picchi, *Il divieto per le coppie omosessuali di accedere alla PMA: la Corte costituzionale compie un'interpretazione autentica della pregressa giurisprudenza* (Riflessioni sulla sentenza n. 221/2019) in *Forum di Quaderni costituzionali*; N. Vinai, *Il confine. La sentenza n. 221/2019 e i suoi echi di sistema* in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it); A. Apostoli, *La tutela dei nati da PMA eterologa in un contesto omosessuale femminile*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2020, 6; R. Bin, *L'interpretazione della Costituzione in conformità delle leggi. Il caso della famiglia*, in *Famiglia e diritto*, 2022, 5; M. D'Amico, *I diritti dei "diversi". Saggio sull'omosessualità*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it), 2021, n; E. Frontoni, *L'adozione in "casi particolari" non è più sufficiente per tutelare l'interesse dei minori nati attraverso maternità surrogata*, in [www.nomos-leattualitaneldiritto.it](http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it), 2021, 2; E. Malfatti, *La gestazione per altri, tra "letture neutralizzanti" il fenomeno e tutela sovranazionale degli 'human rights'*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), 2021, 1; M. Manetti, *La decostituzionalizzazione del paradigma eterosessuale nella genitorialità da PMA*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2019, 5; F. Paterniti, *Status di figlio e limiti alle possibilità genitoriali delle coppie omoaffettive: lacune dell'ordinamento, attese legislative e (problematici) arresti giurisprudenziali*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 2021, 3; G. Razzano, *L'irrevocabilità del consenso dell'uomo alla fecondazione tramite PMA e "gli interessi costituzionalmente rilevanti attinenti alla donna" nella sent. n. 161 del 2023 della Corte costituzionale*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), 2024, 1.

<sup>56</sup> Per i commenti, F. Angelini, *La Corte costituzionale mette al centro nei percorsi di PMA il corpo della donna e conferma l'irreversibilità del consenso dell'uomo dopo la formazione degli embrioni. Commento alla sentenza n. 161 del 2023*, in [www.nomos-leattualitaneldiritto.it](http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it), 2024, 1; A. Astone, *Procreazione medicalmente assistita e dinamiche del consenso. (Riflessioni a margine di Corte cost. 24 Luglio 2023, n. 161)*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2024, 2; E. Crivelli, *La Corte costituzionale di fronte ad una nuova "scelta tragica": l'irrevocabilità del consenso a diventare padre con la PMA*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2023, 23 M. D'Amico, B. Liberali, *La tutela della "corporalità" e dell'"investimento fisico ed emotivo" femminili: una scelta davvero a tutela della donna (e dell'embrione)*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2023, 6; M. P. Iadicicco *"Cosa resta del padre?". A margine della decisione della Corte costituzionale sulla revoca del consenso alla PMA da parte dell'ex partner*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 2024, 1; sia consentito il rinvio a C. Ingenito, *Le Genitorialità basata solo sul consenso e diritto alla vita e alla dignità dell'embrione. Ancora una questione eticamente complessa sottoposta alla Corte costituzionale*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it), 2024, 2; B. Liberali, *«Oltre i confini del biodiritto»: il corpo nel tempo e nello spazio, fra problematiche attuali e prospettive future*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 2025, 1; M. Manetti, *Postilla: l'insostenibile veto del maschio all'impianto dell'embrione nella sentenza n. 161 del 2023*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2023, 6; G. Razzano, *L'irrevocabilità del consenso dell'uomo alla fecondazione tramite PMA e "gli interessi costituzionalmente rilevanti attinenti alla donna" nella sent. n. 161 del 2023 della Corte costituzionale*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), 2024, 1; S. Talini, *Diritto all'impianto e revoca del consenso del padre. Nel "labirinto" della legge n. 40 del 2004*, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), 2023, 3

<sup>57</sup> Per i primi commenti, E. Lamarque, *Il volto costituzionale della famiglia, oggi*, in *Quaderni costituzionali*, 2025, 3; A. Ruggeri, *'Stop and go' della Consulta in tema di procreazione medicalmente assistita e di famiglia (noterelle a prima lettura di Corte cost. nn. 68 e 69 del 2025)*, in [www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it), 2025, 16 e, per uno sguardo del diritto civile, M. Bianca, *La famiglia*

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

Sul punto, l'ampiezza del concetto di autodeterminazione di chi si appresta a formare una famiglia, appare capace di abbracciare sia la coppia (che ricorre alla PMA), sia il single. Ciò si coglieva già in un passaggio della sentenza n. 162 del 2014, in cui la Corte riferisce che il diritto all'identità e all'autodeterminazione alla genitorialità sarebbe leso dal divieto di accesso ad un certo tipo di fecondazione. Quindi, con la sentenza in commento, trova tutela anche il *vulnus* del single che subisce la stessa lesione di colui che esercita la propria autodeterminazione nel voler diventare genitore quale componente della coppia che ricorre alla PMA.

In via generale, tuttavia, l'esercizio della libertà di autodeterminazione sottende una pretesa a non subire compressioni di tale libertà da parte del legislatore o a superare limiti laddove già imposti.

L'equilibrio cui la Corte aspira si potrà raggiungere solo guardando alla realizzazione dell'interesse del potenziale figlio a che l'ordinamento salvaguardi la sua legittima aspettativa ad ottenere una genitorialità piena, cui è correlato il vincolo genitoriale e non la pretesa ad un c.d. diritto alla genitorialità<sup>58</sup> che è stata negata dalla stessa Corte costituzionale (sentt. 33/2021, 230/2020 e 221/2019) ed anche dalla Cedu (Corte Edu, 24 gennaio 2017 *Paradiso e Campanelli c. Italia*, 22 gennaio 2008 E.B. contro Francia; 26 febbraio 2002 *Frettè c. Francia*). In particolare, la giurisprudenza della Corte EDU ha affermato in più occasioni che, nelle materie che sottendono delicate questioni di ordine etico e morale, gli Stati conservano – segnatamente quanto ai temi sui quali non si registri un generale consenso – un ampio margine di apprezzamento (tra le altre, sentenze 28 agosto 2012, Costa e Pavan contro Italia; grande camera, 3 novembre 2011, S.H. e altri contro Austria). A medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo al diritto alla genitorialità di cui alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, diritto che è riconosciuto non già in termini assoluti, ma solo ove corrisponda al migliore interesse per il minore (*best interest of the child*). L'evoluzione<sup>59</sup> sulla materia si vede nel passaggio dalla sentenza del 1994 n. 183 in cui la Corte riteneva possibile l'adozione del singolo solo «... nel concorso di speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse volta per volta al prudente apprezzamento del giudice e...

---

*monogenitoriale. Alcune riflessioni a margine di due recenti decisioni della Corte costituzionale*, in [www.rivistafamiglia.it](http://www.rivistafamiglia.it), 2025, 3

<sup>58</sup> Anche se una parte della dottrina ha parlato dell'esistenza in capo ai genitori di un «interesse protetto a diventare genitore» in presenza di determinate circostanze. R. Messinetti, *op.cit.*, 150.

<sup>59</sup> L. Rossi Carleo, *Voce adozione dei minori* in Enc. Del Dir., agg. 1 1997 ed anche G. Ferrando, *Voce adozione internazionale* in Enc. Del dir. Agg. 1 1997.

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

sia giudicata la soluzione in concreto più conveniente all'interesse del minore»<sup>60</sup> e tale prospettiva viene completamente superata dalla pronuncia in commento. Quello che va spostato è il centro di gravità: non è più il genitore, bensì il potenziale figlio che *alimenta* l'autodeterminazione del futuro genitore. Sul punto appaiono dirimenti le riflessioni che la Corte fa nella sentenza n. 230 del 2020<sup>61</sup>.

In tal senso, però, l'attenzione alle esigenze del potenziale figlio va ponderata con l'interesse di chi aspira alla genitorialità mediante la propria disponibilità all'adozione, evitando che da un lato, come scrive la Corte al punto 9.4 del considerato in diritto «vi sia un sacrificio all'autodeterminazione orientata alla genitorialità» e, dall'altro, eviti una lesione all'effettività «del diritto del minore ad essere accolto in un ambiente familiare stabile ed armonioso».

Dunque, la disciplina normativa attuale dell'art. 29bis sacrifica l'autodeterminazione alla genitorialità del single, incidendo sul diritto del minore ad essere accolto in un ambiente stabile ed armonioso.

Per queste ragioni, la formulazione dell'art. 29 bis determina la lesione della vita privata e l'autodeterminazione orientata ad una genitorialità ispirata al principio di solidarietà e, per questo, risulta in contrasto con gli artt. 2 e 117 comma 1 Cost. quest'ultimo in relazione all'art. 8 Cedu e per questo va dichiarata, per la Corte, l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 bis della legge n. 184/1983.

In conclusione, ciò che possiamo evincere dalla pronuncia in esame è che, se è vero che la famiglia è la formazione sociale<sup>62</sup> in cui si svolge la personalità dell'individuo e che ciò la rende corrispondente ad un mezzo il cui fine è tutelare la persona ai sensi dello stesso art. 2 Cost., essa può e deve intendersi come famiglia degli affetti che abbracci anche la famiglia

---

<sup>60</sup> Corte Cost. 16 maggio 1994 n. 183 in *Fam e dir.*, 1994, 246

<sup>61</sup> Pe i commenti, si rinvia a A. Giubilei, *L'aspirazione alla genitorialità delle coppie omosessuali femminili. Nota alla sentenza n. 230 del 2020 della Corte costituzionale*, in [www.nomos-leattualitaneldiritto.it](http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it), 2020, 1; E. Olivito, *(Omo)genitorialità intenzionale e procreazione medicalmente assistita nella sentenza n. 230 del 2020: la neutralità delle liti strategiche non paga*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it), 2021, 2; M. Picchi, *"Figli di un dio minore": quando lo 'status filiationis' dipende dal luogo di nascita*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 2021, 1; S. Spatola, *Il giudice delle leggi dice "no" al riconoscimento dell'omogenitorialità per via estensiva: non è la Corte costituzionale il luogo ma in Parlamento. A margine della sentenza n. 230 del 2020 della Consulta*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2020, 35

<sup>62</sup> C. M. Bianca, *La famiglia*, Giuffrè, Milano, 2005. La giurisprudenza costituzionale definisce la famiglia come la formazione sociale *primaria*. Corte cost., sent. n. 183/1988.

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:  
tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

composta da un solo genitore<sup>63</sup> nel superamento dell'archetipo per cui a famiglia corrisponda solo l'immagine del figlio «tenuto per mano da due genitori»<sup>64</sup>.

La sentenza in commento, nel profondo solco lasciato dalle precedenti pronunce n. 79/2022 e 183/2023, sembra confermare e rafforzare il passaggio dalla famiglia basata su un rigido modello familiare alla famiglia basata sull'individuo, non più e non solo inteso in relazione ai suoi *status*, ma alla propria identità<sup>65</sup> e la Corte sembra ancorare tale riflessione ad una lettura pienamente compatibile con l'architettura dei principi costituzionali e sovranazionali.

\*\*\*

**ABSTRACT:** This article analyses Constitutional Court judgment no. 33/2025, which declared unconstitutional the exclusion of single individuals from access to international adoption under Article 29-bis of Law no. 184/1983. The decision is examined against the evolving constitutional understanding of family, the primacy of the child's best interests, and the protection of private life under Article 8 ECHR. The Court reinterprets adoption as a child-centred institution, moving beyond the traditional *imitatio naturae* model and rigid biparental paradigm. At the same time, it frames the aspiration to parenthood within the constitutional principle of self-determination, while reaffirming that no absolute "right to parenthood" exists. The ruling ultimately rebalances the relationship between child protection and individual autonomy, recognising that a single-parent family

---

<sup>63</sup> E. Mangone, *Families in sociocultural change: from structure to relationship in Non binary family configurations: intersections of queerness and homonormativity*, B.J. Gilley e G. Masullo (a cura di), Berlino, Springer, 67.

<sup>64</sup> P. Zatti, *Lo specchio giuridico, in Genitori e figli nel tempo. Per un disegno guida nella psicoterapia della psicosi*, (A cura di) M. Pierri, Bologna, 1999, 30

<sup>65</sup> L. Trucco, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 2004. La dottrina sul punto afferma che «il diritto all'identità personale mira a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi. Si tratta di un interesse essenziale, fondamentale e qualificante della persona e la personalità dell'art. 2 Cost. è proprio quella di tutelare la persona umana integralmente in tutti i suoi modi di essere essenziali». C.E. Rafiotta, *Appunti in materia di diritto all'identità personale*, 26 gennaio 2010, p. 3, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 4 febbraio 2010, che richiama a sua volta A. De Cupis, *Il diritto all'identità personale*, Giuffrè, Milano, 1949.

Chiara Ingenito

*L'adozione per le persone singole:*

*tra tutela dell'interesse del minore e libertà di autodeterminazione del genitore*

may, in concreto, fulfil the child's need for a stable and harmonious family environment.

**KEYWORD:** international adoption - single-parent adoption - best interests of the child - family pluralism - self-determination

\*\*\*

**Chiara Ingenito** – Docente a contratto di diritto sanitario –  
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” ([c.ingenito@unimarconi.it](mailto:c.ingenito@unimarconi.it))